

CONVENZIONE PER IL “TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO”

TRA

La Scuola ISIPSE'- Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e psicoanalisi relazionale- con sede in Roma Via Tacito n.7, C.F. 08600691003, d'ora in poi denominata “Scuola”, nella persona della Dott.ssa Mariangela Tempestini nata a [REDACTED] quale suo rappresentante legale, residente per la carica in Roma Via Tacito n.7 t

E

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata “Azienda”) C.F. e P.I. 01455570562, sede Leg [REDACTED] ia Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO CHE

La Scuola, è stata formalmente riconosciuta con D.M. 2/11/2005 prot. n. 3702 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come “idonea” ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

- l'art. 3 - comma 1 - della Legge 56/89, dispone che: "l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia”;
- l'art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, da effettuarsi in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l'allievo possa confrontare ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'obiettivo dei tirocini è il confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienze di diagnostica e di intervento in situazioni di emergenza.

VISTI

- il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del Regolamento della ASL approvato con delibera n. 709 del 06.06.2008;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n.2 (due) allievi, per ogni anno accademico, della Scuola, senza alcun onere economico a carico dell'Azienda per i tirocinanti, per un totale di 150 ore di tirocinio annuali da attuarsi con frequenza settimanale.

L'avvio del tirocinio verrà presa in accordo con la UOC Psicologia previa comunicazione da parte dello studente alla e-mail: direzione.uocpsicologia-tirocini@asl.vt.it .

La Scuola è tenuta a comunicare il/i nominativo/i del/i tirocinante/i che dovranno compilare la documentazione richiesta e indicare la struttura dell'Azienda presso cui svolgere il tirocinio.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 2

Il Direttore dell'UOC Psicologia, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone, sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi, e indica la struttura presso la quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dalla Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato e del Responsabile, ove è stata svolta la frequenza. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, può essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 4

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, individuato dal responsabile dell'Azienda ove i tirocinanti saranno inseriti.

Nell'azienda nella quale viene svolta attività di psicoterapia, sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per i tirocinanti, così come espressamente previsto dalla circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008;

Lo svolgimento del tirocinio sarà effettuato nelle sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Per ogni tirocinante il Tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola da cui proviene
- nominativi del Tutor e del responsabile della *Azienda*
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio.
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (ove previsto) per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008;
- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto deve essere consegnato all'Ufficio Tirocini dell'Azienda con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 6

Sono a carico della Scuola ISIPSE'- Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé, la polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 7

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D.

Lgs. n.101/18. Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 8

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 9

La Scuola si impegna, in accordo con la Struttura ove è/sono inserito/i il/i tirocinante/i, a garantire:

- Supervisione clinica dei casi seguiti dai tirocinanti presso la *Struttura* ospitante da parte dei Supervisor della Scuola;
- n. ..iscrizioni gratuite a operatori del Dipartimento di Salute Mentale, a corsi di formazione, seminari, convegni, organizzati dalla Scuola, previo invio del calendario delle proposte formative dell'anno;

Art. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 11

Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire motivo di recesso della stessa.

Art. 12

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

Roma//...//....

Per la Scuola ISIPSE'
Dott.ssa Mariangela Tempestini

Viterbo//...//....

Per l'A S L di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni